

VERBALE N. 74 DEL 23/05/2020

**COMUNE DI ALASSIO
PROVINCIA DI SAVONA**

REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 06/09/2018 – 05/09/2021

Oggetto: Parere del Revisore sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento “ in house providing “ della rinegoziazione col gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e/o servizi accessori del Comune di Alassio (Art. 34, commi 20 e 21, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 e s.m.i). Approvazione.

Il Dott. GUGLIELMI Fausto, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Alassio (SV), incaricato per il triennio 07/09/2018 – 06/09/2021, giusto delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 06/09/2018,

RICHIAMATO

l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, Dlgs. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

ESAMINATA

la proposta di deliberazione consiliare afferente quanto in oggetto, trasmessa dall'Ente da sottoporre per l'approvazione del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO

della documentazione citata nella proposta di deliberazione in esame;

VISTI:

- l'art 34 comma 20 del DL 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con L 221/2012: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli

obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando compensazioni economiche se previste”;

- l’art.34, comma 23 del D.L. n.179/2012, ha inserito, dopo il comma 1 dell’articolo 3-bis del D.L.13/08/2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla L.14/09/2011 n.148, e successive modificazioni, il seguente comma:

“1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”;

- l’art. 13 comma 25-bis del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014 “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 : “ Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all’articolo 34, comma 20 e 21, del decreto – legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, all’Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l’applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio”;

- l’art.5 del D.lgs. n.50/2016 prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da una amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

- un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un “controllo analogo” a quello esercitato su propri servizi;
- oltre l’80% della attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dalla amministrazione aggiudicatrice;

- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano una influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

CONSIDERATO


- che l'art. 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs 267/2000 prevede al comma 1 che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- che il servizio predetto è qualificabile come servizio pubblico locale a rilevanza economica;
- che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.07.2012 alla materia dell'affidamento in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica risulta essere applicabile la disciplina comunitaria in materia di servizi economico generale, costituita dall'art.106, c.2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia;
- che il Comune di Alassio può procedere all'affidamento di servizi di interesse economico generale secondo le seguenti modalità: a) con gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario, b) gestione diretta interna, c) mediante affidamento ad un soggetto cosiddetto " in house ";
- che il Comune di Alassio intende optare per l'affidamento in house providing alla società S.A.T. Spa della rinegoziazione col gestore, ai sensi della L.R. 20/2015 del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e/o servizi accessori del Comune di Alassio;
- che l'Ente detiene una partecipazione dell'1,25 % nella società S.A.T. S.P.A., il cui capitale sociale è interamente sottoscritto da enti pubblici;
- che l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dell'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- che l'art.2 comma 1, lettera d) del D.lgs n.175/2016 testualmente dispone: "controllo analogo congiunto": situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;



- che l'art.5 comma 5, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 testualmente dispone: “Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”;
- che sul tema del “controllo analogo” anch'esso previsto dalle Direttive U.E. nn.23,24 e 25 del 2014, si era già più volte espresso anche il Consiglio di Stato (sentenze nn. 1365/2009, 5082/2009, 7092/2010, 1447/2011, 1801/2014), sostenendo che il controllo analogo è assicurato anche se non viene esercitato individualmente da ciascun socio, purché tale controllo sia effettivo e i soci pubblici agiscano unitariamente.

RICHIAMATI

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.05.2019 di approvazione della Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento "in house providing" del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e/o accessori del Comune di Alassio (art.34, commi 20 e 21, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 e s.m.i.);
- il parere del Revisore sulla delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30.5.2019 espresso con verbale n. 31 del 29.05.2019, nel quale lo stesso Revisore esprime parere favorevole con riserva;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 10.10.2019, ad oggetto “Affidamento in house providing a S.A.T. S.p.A. del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi e urbani e assimilati con servizi accessori per il periodo dal 01.11.2019 al 31.12.2020;
- la nota protocollo n. 12024 del 15/04/2019 inoltrata dal Comune di Alassio alla Provincia di Savona;
- la nota protocollo n. 13159 del 12.05.2020 inoltrata dal Comune di Alassio alla Provincia di Savona;
- la nota protocollo n. 13411 del 14.05.2020 inoltrata dalla Provincia di Savona al Comune di Alassio;



4

ATTESO che:

- l'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 testualmente dispone: “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”;

ESAMINATA

la seguente documentazione ricevuta via Via e-mail:

- 1) Relazione ex art. 34 commi 20 e 21 D.L. 179 del 2012
- 2) Progetto operativo per il servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi accessori del Comune di Alassio
- 3) La nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Alassio indirizzata alla Amministrazione Provinciale di Savona – Servizio ATO Gestione Rifiuti
- 4) Il nulla osta dell'Amministrazione Provinciale di Savona per l'affidamento della gestione dei rifiuti nel periodo transitorio sino al 31.12.2020
- 5) I pareri rilasciati dai responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile

FERMO RESTANDO:

- la competenza nella gestione della procedura amministrativa da parte dei competenti Uffici dell'Ente;
- che l'operazione posta in essere debba essere sostenibile dal punto di vista economico senza gravare sui costi dei cittadini;
- che l'Ente monitori adeguatamente gli obblighi previsti dalla Legge relativamente al “controllo analogo congiunto “affinché i soci pubblici agiscano unitariamente ed il controllo sia effettivo.

TENUTO CONTO

- Del parere favorevole espresso in data 20.05.2020 dal dirigente responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- Del parere espresso in data 20.05.2020 dal dirigente dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, parere favorevole con specifica “*il parere non è esteso alla procedura di scelta del contraente*”;



EVIDENZIATO:

- che ai fini di un corretto calcolo economico, la spesa dovrebbe essere espressa in ragione dei quantitativi dei rifiuti prodotti e non per utenza;
- che il canone di affidamento non indica esattamente il prezzo delle singole componenti del servizio in particolare non si evince l'onere per lo smaltimento della componente differenziata e della componente indifferenziata;
- quanto già espresso nel citato parere del revisore con verbale n. 31 del 29.05.2019 al quale si rimanda;
- che nel parere favorevole espresso la Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente precisa che *“il parere non è esteso alla procedura di scelta del contraente”*;

IL REVISORE

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, e ferma restando la competenza di tutti gli Uffici dell'Ente preposti alla gestione della procedura amministrativa,

PARERE FAVOREVOLE CON RISERVA

rispetto alle considerazioni sopra evidenziate sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale avente ad oggetto “relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento “ in house providing “ della rinegoziazione col gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e/o servizi accessori del Comune di Alassio (Art. 34, commi 20 e 21, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 e s.m.i). Approvazione”.

Ventimiglia, 23 maggio 2020

L'organo di revisione

Dott. Fausto Guglielmi

